

DELIBERA N. 109/2024/Corecom Toscana

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA

XXX/Wind Tre (Very Mobile)

(GU14/649041/2023)

Il Corecom della Regione Toscana

NELLA riunione del 18 giugno 2024;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, di seguito denominato *Regolamento*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/23/CONS;

VISTA la legge regionale Toscana 25 giugno 2002, n. 22 “*Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato Regionale per le Comunicazioni*”, in particolare l’art. 30, e il “*Regolamento Interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni*” (ex art. 8 legge regionale 1° febbraio 2000, n. 10);

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 giugno 2023, n. 105 recante: “*Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM). Ricostituzione*”;

VISTO il vigente Accordo Quadro concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza

dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, conforme al testo approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 427/22/CONS, con decorrenza 1° gennaio 2023;

VISTA la “Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni al Comitati Regionali per le comunicazioni tra L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana” sottoscritta in data 27 luglio 2023 e in particolare l'art. 5, comma 1, lett. e);

VISTO il Decreto del Segretario generale n. 617 del 9 agosto 2022 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Cinzia Guerrini l'incarico di responsabile del Settore “Assistenza al Difensore Civico e ai Garanti. Assistenza generale al CORECOM. Biblioteca e documentazione”, con decorrenza 1° ottobre 2022;

VISTA l'istanza dell'utente XXX, del 05/12/2023 acquisita con protocollo n. 0312466 del 05/12/2023;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante.

L'istante, intestatario dell'utenza telefonica mobile privata n. 338 798xxxx, con l'operatore Wind Tre (Very Mobile, di seguito per brevità Wind Tre) lamenta un cambio tariffario non richiesto.

In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento e nella documentazione in atti, l'istante ha dichiarato che:

- *“in data 27.07.2023 alle ore 12,27 riceveva una telefonata da un collaboratore di Windtre, dove veniva riferito che era necessario eseguire un aggiornamento alla linea telefonica per poter accedere alla tecnologia 5g”.*
- *Veniva rassicurata dall'operatore del call center che ciò “non avrebbe comportato alcun costo e alcun cambiamento di altro genere, perché trattavasi esclusivamente di un aggiornamento”.*
- *Confidando nella veridicità di quanto detto dall'incaricato del call center, concludeva l'aggiornamento della linea telefonica “comunica[ndo] il codice otp”.*
- *“Nello stesso giorno veniva recapitata una email con una proposta di contratto Windtre, con l'opzione mia unlimited (con ulteriore opzione di più sicuri mobile) di cui non era stata minimamente informata e alla quale non voleva assolutamente aderire”.*
- *“Contattava subito il servizio clienti che riferiva di procedere con il modulo di attivazione non richiesta”.*
- *Inviava un reclamo a mezzo PEC nella data del 28 luglio 2023 (con cui chiedeva, fra l'altro, l'immediato ripristino della precedente offerta tariffaria e chiedeva la*

verifica della conversazione con l'operatore telefonico del quale riportava l'identificativo).

- Con missiva inviata per PEC del 4 agosto 2023 sollecitava e chiedeva la verifica conversazione telefonica in relazione al contratto inviato.
- Con PEC dell'11 agosto 2023 sollecitava nuovamente la risoluzione del problema, lamentando che un incaricato del *call center* gli aveva erroneamente suggerito d'inoltrare il modulo di disconoscimento, mentre sarebbe stato più opportuno fare il recesso/ripensamento entro i 15 giorni.
- Il modulo inoltrato di segnalazione di attivazione non richiama *“non è stato accolto, quindi si rivolgeva a ADR Windtre, ma anche questi hanno dato esito negativo alla richiesta.”*

In base a tali premesse l'istante ha chiesto:

- i) il *“ripristino vecchio piano tariffario di € 6,99 mensili”*.
- ii) il *“rimborso di € 44,15 pagate in più, a partire dal 01/09/23”*.

In data 12 ottobre 2023 la parte istante esperiva nei confronti dell'operatore Wind Tre tentativo obbligatorio di conciliazione presso la Commissione Paritetica, tentativo che si concludeva con verbale attestante il fallimento dello stesso.

2. La posizione dell'operatore.

In data 26 gennaio 2024, la società Wind Tre, nell'ambito del contraddittorio, ha depositato una memoria di difensiva, corredata, fra l'altro, di vari *screenshot* estratti dalle proprie schermate aziendali. L'operatore ha ribattuto alle contestazioni relative alla numerazione 338 798xxxx con una ricostruzione dei fatti, affermando di aver attivato l'offerta *“MIA Unlimited L Easy Pay”* correttamente, dopo aver verificato i dati e l'autenticità della firma elettronica della sig.ra Rosi.

La società ha sostenuto di aver rispettato tutti i termini contrattuali e ha negato qualsiasi responsabilità.

In particolare, al riguardo, la società Wind Tre ha evidenziato:

- che, *“[i]n data 27/07/2023, tramite rivenditore autorizzato veniva sottoscritta la Proposta di Contratto n. 153863066xxxx (All. 1- 2 - 3) per l'attivazione sulla sim n. 338798xxxx già attiva sui sistemi Wind Tre dal 10/09/2021 con piano telefonico “Power” dell'offerta commerciale “MIA Unlimited L Easy Pay” al costo mensile di euro 14,99 – opzione accessoria “Più Sicuri Mobile Easy Pay” al costo mensile di euro 0,99 con primo mese gratuito”;*
- che *“la richiesta di attivazione della nuova offerta commerciale sulla sim intestata alla sig.ra XXX ed i relativi moduli, venivano sottoposti a rituale controllo da parte della società Wind Tre, la quale, verificata la sostanziale correttezza dei dati nonché l'assenza di eventuali e probabili profili di illiceità, provvedeva ad attivare l'offerta sottoscritta sui propri sistemi”;*

- che *“nei moduli ricevuti da Wind Tre [erano] presenti i dati identificativi di parte istante, nonché la firma elettronica del contratto”*;
- di aver *“adottato un comportamento prudente nel verificare la correttezza e autenticità della richiesta di attivazione della nuova offerta commerciale pervenuta a nome della controparte - ovviamente nel limite del possibile! - e solo dopo le opportune verifiche, avesse cercato di essere efficiente nell’attivazione della stessa”*.

La società Wind Tre ha, quindi, puntualizzato che *“appare chiara la buona fede dell’operatore nei fatti di cui è causa e l’impossibilità per il Corecom di accogliere le avverse domande, con riferimento alla richiesta di rimborsi/ indennizzi”*.

Inoltre Wind Tre ha evidenziato che le contestazioni riguardanti l’autenticità della firma non rientrano nelle competenze del Co.Re.Com, ma devono essere esaminate dall’autorità giudiziaria ordinaria.

Sul punto, fra l’altro, ha ritenuto *“utile richiamare la Delibera AGCOM 51/10/CIR secondo la quale: “deve affermarsi l’incompetenza di questa Autorità in materia di verifica dell’autenticità della firma in quanto il disconoscimento di autenticità avente ad oggetto la verità e genuinità di una scrittura o sottoscrizione su di essa apposta è disciplinata dagli art. 214 e 215 c.p.c. e demandata all’Autorità giudiziaria ordinaria”*.

La società ha, inoltre, ribadito che la sig.ra Rosi ha fornito l’OTP per l’attivazione e che l’SMS ricevuto spiegava chiaramente l’operazione. Pertanto, ha ritenuto che la cliente fosse a conoscenza del cambio di tariffa e che le sue contestazioni non siano valide.

Al riguardo ha rappresentato quanto segue:

- *“Diversamente da quanto asserito da parte istante circa la ricezione di un codice OTP che la stessa comunicava all’operatore e che alla ricezione della e-mail non era stata minimamente informata dell’offerta tariffaria”*;
- *“è bene evidenziare che nel caso di specie, per l’OTP è stato utilizzato il numero oggetto di variazione in uso all’utente ed oggi oggetto di contestazione e, l’SMS ricevuto spiegava bene l’operazione che si stava andando ad eseguire”*.
- *“La ricorrente non poteva quindi non essere a conoscenza del cambio di tariffa che si stava per eseguire a proprio nome e quindi disconoscerlo solamente in questa sede”*
- *“Seppur nell’estrema ipotesi non fosse stata chiara l’esposizione da parte dell’operatore circa l’operazione che si stava compiendo, è opportuno evidenziare che un contratto sottoscritto con firma elettronica qualificata oppure concluso con OTP (One Time Password) o con video riconoscimento, risulta equiparabile (in termini di validità ed efficacia) ad un contratto sottoscritto con firma autografa. Ne consegue quindi l’equiparazione anche per quanto concerne il disconoscimento che non può essere accolto”*.

- *“Preme evidenziare infine come, anche le segnalazioni di disconoscimento pervenute tramite PEC in data 28/07, 04 e 11/08/2023 non sono risultate accoglibili in quanto se in un primo momento la documentazione pervenuta risultava incompleta, come risulta dai print di sistema di Customer Relationship Management (CRM) della convenuta”*
- *“da puntuali verifiche, si riscontrava che l’offerta commerciale relativa al numero 338798xxxx risultava associata al nominativo di parte istante come da contratto regolarmente generato tramite OTP (One Time Password)”*.
- *“Della suddetta gestione parte istante veniva informata tramite PEC in data 11/08/2023, come risulta dai print di sistema di Customer Relationship Management (CRM) della scrivente”*
- *“Wind Tre rappresenta altresì che, rispetto alla contestazione mossa da parte istante, non risultano ulteriori richieste o segnalazioni giunte alla scrivente a mezzo fax, e-mail, PEC, raccomandata, tale da non essere riscontrate se non con la presentazione da parte dell’associazione Confconsumatori dell’Istanza Paritetica n. 2023/01679 del 13/09/2023 e conclusasi con un verbale di mancata conciliazione del 12/10/2023”*.

Wind Tre ha concluso che non vi sono motivi per accogliere le richieste della sig.ra Rosi, chiedendo al Co.Re.Com di rigettare le sue domande e *“dichiarare inammissibile l’istanza per le eccezioni di cui in premessa; nel merito, rigettare tutte le domande proposte dall’istante perché del tutto infondate in fatto ed in diritto, fissando l’udienza di discussione come previsto da Delibera 353/19/CONS art.16 comma 4”*.

3. La replica dell’istante.

In data 28 gennaio 2024, la parte istante, nell’ambito del contraddittorio, ha depositato una memoria di difensiva, corredata, fra l’altro, lo *screenshot* dell’SMS ricevuto con l’OTP, puntualizzando quanto segue:

- *“i piani tariffari non sono stati prescelti dall’istante in quanto, non solo non sono stati menzionati, ma era stato escluso ogni cambiamento del rapporto contrattuale”*;
- *“in merito a quanto (...) dichiarato, chied[e] che venga ascoltata la conversazione telefonica”*
- *“i controlli [effettuati da wind tre] sono formali; chied[e] che vengano fatti controlli sostanziali ascoltando la registrazione della telefonata intercorsa fra l’istante e il (...) collaboratore [Wind Tre], dove quest’ultimo conferma che non ci saranno cambiamenti sul piano tariffario e nessun altro costo aggiuntivo, in quanto trattavasi di aggiornamento gratuito e necessario, al fine di avere una migliore ricezione della tecnologia 5G”*;
- *“la buona fede dell’operatore non appare affatto chiara”: è opportuno “dimostrarla ascoltando la registrazione della telefonata in questione”*;

- *“riguardo l’sms: non spiegava bene l’operazione; non si evince alcun cambio di tariffa”;*
- *“si evince che il pdf viene generato solo in seguito alla comunicazione dell’otp all’operatore, ragion per cui era impossibile essere a conoscenza dei termini del contratto (di cui, ribadisco, non era fatta alcuna menzione da parte dell’operatore durante la telefonata)”;*
- *“Con il mese di febbraio ci sarà un ulteriore addebito che naturalmente vorr[à] avere indietro”.*

L’istante chiede inoltre, *“a discrezione dell’AGCOM, che vengano quantificati i danni morali per tutta questa faccenda e per tutte le perdite di tempo causatemi da questa truffa”.*

4. Motivazione della decisione.

Alla luce di quanto emerso nel corso dell’istruttoria, le richieste formulate dall’istante possono essere parzialmente accolte come di seguito precisato.

In primis si osserva che la domanda *sub i)*, avente ad oggetto la richiesta di *“ripristino vecchio piano tariffario di € 6,99 mensili”*, in quanto tale, non può formare oggetto della presente pronuncia atteso che trattasi di attività rimessa alla disponibilità negoziale delle parti da esercitare nei modi e nelle forme disposte dalle Condizioni generali di contratto (Cfr. Delibera Agcom n. 169/19/CIR).

Inoltre, con riferimento alla precisazione dell’istante formulata in replica volta ad ottenere *“i danni morali per tutta [la] faccenda e per tutte le perdite di tempo”* per il mancato ripristino dell’opzione tariffaria previgente, si rileva che, ai sensi dell’art. 20, comma 4, del vigente Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazione elettronica, l’oggetto della pronuncia del Corecom esclude ogni richiesta risarcitoria ed è viceversa limitato all’erogazione di rimborsi di somme risultate non dovute nonché alla corresponsione di indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, dalle disposizioni normative o da delibere dell’Autorità. Con l’effetto che la richiesta di risarcimento del danno contenuta nella sopra riportata doglianza risulterebbe inammissibile.

Esclusa pertanto ogni pronuncia risarcitoria, la suddetta domanda integrata con la precisazione sopracitata dovrà essere, in questa sede, correttamente interpretata, in base al criterio di efficienza e ragionevolezza dell’azione amministrativa, quale richiesta di condanna del gestore al pagamento di un indennizzo in relazione agli inadempimenti che venissero accertati, a prescindere dal *nomen iuris* indicato dalla parte istante.

Ciò premesso la presente controversia ha per oggetto l’attivazione di un profilo tariffario non richiesto e la mancata/insufficiente risposta ai reclami.

Parte istante contesta l’attivazione di un cambio tariffario non richiesto. Di contro l’operatore ha dedotto la correttezza del proprio operato.

La doglianza dell'istante è fondata e meritevole di accoglimento nei limiti di seguito esposti.

In via generale, si rileva che, a fronte della contestazione dell'utente circa l'esistenza e la valida conclusione di un contratto di telefonia, è onere probatorio dell'operatore telefonico fornire la prova positiva della conclusione del contratto.

La fattispecie in esame rientra nell'ambito generale delle c.d. *“attivazioni di servizi non richiesti”* o *“prestazioni non richieste”*, previste e disciplinate dalle Delibere n. 41/09/CIR (art. 3), n. 179/03/CSP (art. 7, comma 5), nonché dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche (art. 98 e segg.).

Nel caso di specie si richiama che la controversia verte, secondo la ricostruzione dell'istante, intorno alle seguenti circostanze:

- il 27 luglio 2023, riceveva una telefonata da un collaboratore Wind Tre che l'aveva informata della necessità di un aggiornamento per accedere alla tecnologia 5G, senza costi aggiuntivi o cambiamenti. Tuttavia, lo stesso giorno, l'istante riceveva una e-mail con una proposta di contratto non richiesta.

A fronte della contestazione dell'istante, l'operatore Wind Tre ha dichiarato che, *“[i]n data 27/07/2023, tramite rivenditore autorizzato veniva sottoscritta la Proposta di Contratto n. 153863066xxxx (All. 1- 2 - 3) per l'attivazione sulla sim n. 338798xxxx già attiva sui sistemi Wind Tre dal 10/09/2021 con piano telefonico “Power” dell'offerta commerciale “MIA Unlimited L Easy Pay” al costo mensile di euro 14,99 – opzione accessoria “Più Sicuri Mobile Easy Pay” al costo mensile di euro 0,99 con primo mese gratuito”*.

Ha puntualizzato, altresì, che *“nei moduli ricevuti da Wind Tre [erano] presenti i dati identificativi di parte istante, nonché la firma elettronica del contratto”*.

In merito alla firma elettronica del contratto l'istante ha tempestivamente reclamato di non aver visionato preventivamente il PDF firmato e che le condizioni elencate dall'incaricato del call center erano diverse da quelle poi contenute nel PDF, visionato per la prima volta *ex post* al momento in cui veniva inviato per e-mail.

L'istante, infatti, preso atto del contratto inviato per posta disconosceva l'attivazione del profilo con PEC già dal 28 luglio 2023, e poi con PEC del 4 - 11 agosto 2023, effettuando il disconoscimento all'interno del periodo assegnato per il diritto di ripensamento.

L'operatore rispondeva rigettando la richiesta dell'istante in riferimento alla *“segnalazione del 04/08/2023, identificata con numero 155654xxxx”* limitandosi a comunicare che non era *“possibile dare seguito alla (...) richiesta di disconoscimento in quanto l'offerta EasyPay relativa al numero 338798xxxx risulta associata al (...) nominativo [dell'istante] come da pdf regolarmente generato tramite otp (One Time Password)”*.

Tanto premesso, attesa la contestazione dell'istante di non aver visionato preventivamente la proposta dell'offerta, dalla documentazione prodotta da Wind Tre,

non risulta possibile verificare l'invio del pdf finalizzato all'accettazione informata. Il messaggio SMS allegato dall'istante non è corredato dal chiarimento delle condizioni contrattuali che l'istante andava a sottoscrivere.

Sul punto parte istante ha fatto richiesta della registrazione della conversazione telefonica, dove l'incaricato aveva esposto la variazione contrattuale che, a suo dire, non avrebbe comportato variazioni sul il suo profilo contrattuale, prospettazione non corrispondente al piano tariffario poi inviato da Wind Tre e tempestivamente disconosciuto con PEC in data 28 luglio 2023, successivamente reiterata.

Tale circostanza ha determinato una situazione di legittimo affidamento dell'istante in ordine alla corrispondenza fra le condizioni illustrate (semplice aggiornamento dell'offerta senza costi aggiuntivi) e quelle effettivamente applicate.

L'operatività di tale principio, come espresso dalla Corte di Cassazione, sez. II civile nella sentenza del 10 gennaio 2013, n. 477, è assoggettata al limite del rispetto del principio di buona fede e correttezza, da intendersi, tra l'altro, come dovere di informazione della controparte circa le reali caratteristiche del contratto, senza omettere circostanze significative rispetto all'economia del contratto medesimo.

Si aggiunga che l'operatore non ha risposto adeguatamente al tempestivo ripensamento effettuato tramite disconoscimento delle nuove condizioni contrattuali applicate non consistenti in un mero aggiornamento.

Quindi, per le motivazioni sopra esposte, in conformità di quanto previsto dall' art. 9, comma 2, del Regolamento sugli Indennizzi, l'istante ha diritto, nel caso di *“servizi accessori o di profili tariffari non richiesti”* ad un indennizzo *“applicato in misura pari a euro 2,50”*.

Al riguardo viene, altresì, in rilievo l'art. 13, comma 1, del sopra citato Regolamento sugli Indennizzi, secondo cui *“[n]elle fattispecie contemplate dagli articoli 6, 8, 9 e 11, il calcolo dell'indennizzo è effettuato tenuto conto della data di presentazione del reclamo da parte dell'utente”*.

Ai fini della determinazione dell'intervallo temporale rispetto al quale calcolare l'indennizzo si determina il *dies a quo* nella data del 28 luglio 2023 (prima segnalazione in atti) e il *dies ad quem* nella data del 5 dicembre 2023 (data del deposito dell'istanza di definizione, stante che l'operatore non ha dato atti di aver disattivato il piano tariffario non richiesto).

Pertanto la società Wind Tre è tenuta a corrispondere all'istante un indennizzo pari all'importo di euro 325,00 (trecento venticinque/00), computato secondo il parametro di euro 2,50 *pro die* per 130 giorni di attivazione del profilo tariffario non richiesto *“MIA Unlimited L Easy Pay”* sull'utenza n. 338 798xxxx.

Quindi, in accoglimento della doglianza *sub ii)*, deve disporsi la regolarizzazione della posizione contabile-amministrativa dell'istante, in relazione all'utenza n. 338 798xxxx, mediante lo storno/rimborso delle somme fatturate in eccedenza rispetto alla somma di euro 6,99 (sei/99) mensili, fino alla data di presentazione dell'istanza di

definizione (5 dicembre 2023), somma prevista dal previgente piano tariffario dell'utente. L'operatore è tenuto, altresì, al ritiro a propria cura e spese della connessa pratica di recupero del credito eventualmente aperta.

Di converso non è meritevole di accoglimento la doglianza per la mancata/ritardata risposta ai reclami, in quanto l'assenza di risposta al reclamo è già stata valutata ai fini del riconoscimento dell'indennizzo, più favorevole all'utente, per il servizio non richiesto, e dunque, diversamente operando, la stessa condotta verrebbe sanzionata, in termini compensatori, due volte.

TUTTO ciò premesso;

UDITA la relazione del Dirigente, svolta su proposta del Presidente;

DELIBERA

Articolo 1

1. Il Corecom Toscana accoglie parzialmente l'istanza presentata dalla Sig.ra XXX nei confronti dell'operatore Wind Tre S.p.A. (Very mobile) per le motivazioni di cui in premessa.
2. La società Wind Tre S.p.A. (Very mobile) è tenuta alla regolarizzazione della posizione contabile-amministrativa dell'istante, in relazione all'utenza n. 338 798xxxx, mediante lo storno (o il rimborso in caso di avvenuto pagamento oltre agli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia con le modalità indicate nel formulario) delle somme fatturate in eccedenza rispetto ad euro 6,99 (sei/99) mensili, fino alla data di presentazione dell'istanza di definizione (5 dicembre 2023), somma prevista dal previgente piano tariffario dell'utente. L'operatore è tenuto, altresì, al ritiro a propria cura e spese della connessa pratica di recupero del credito eventualmente aperta.
3. La società Wind Tre S.p.A. (Very mobile) è tenuta a corrispondere, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento, con le modalità di pagamento indicate in istanza, in favore dell'istante l'importo pari a euro 325,00 (trecentoventicinque/00) maggiorato degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, a titolo di indennizzo per il profilo non richiesto "*MIA Unlimited L Easy Pay*" sull'utenza n. 338 798xxxx.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, comma 12, del Codice.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del Regolamento sulle

procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche di cui all'Allegato A alla delibera 203/18/CONS.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Firenze, 18 giugno 2024

Il Presidente
Marco Meacci

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del “Codice dell’Amministrazione Digitale” (D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)